



30.06.2014

### **QUESITO:**

#### **Concessione posteggio scaduta- provvedimenti**

Come agire se all'interno dell'Area Mercatale vi sono titolari di concessione del posteggio scaduta ?.

### **RISPOSTA:**

Ritengo che non deve essere applicata alcuna sanzione e gli operatori commerciali possono continuare la loro attività nel mercato sui posteggi assegnati.

A tal fine ricordo che il D. Lgs. 114/98 stabiliva, all'art. 28, comma 2, che le attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione per 10 anni; tali concessioni erano tacitamente rinnovabili, salva diversa determinazione del Comune.

Il D. Lgs. 59/2010 (di attuazione della direttiva Bolkestein), all'art. 16, comma 4, ha stabilito che nei casi in cui i titoli autorizzatori disponibili per determinate attività (ed è anche il caso delle concessioni di posteggi in un mercato o in una fiera) siano limitati, il titolo è rilasciato per un tempo limitato e non vi può essere rinnovo automatico, ne' possono essere assicurati vantaggi ai precedenti assegnatari, ma deve essere effettuata una procedura di selezione tra i candidati con specifici criteri di assegnazione da individuare.

Quindi, esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito o automatico dei titoli autorizzativi rilasciati a tempo determinato.

Il successivo art. 70 dello stesso decreto 59/2010, relativo al “commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”, al comma 5, ha inoltre stabilito che la Conferenza Unificata doveva individuare i criteri per il rilascio o rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto, 8 maggio 2010, e a quelle prorogate fino al periodo di applicazione delle disposizioni transitorie.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 24 gennaio 2013 ha approvato l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ove sono stati individuati i criteri da applicare per le procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché la durata delle concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere, già in essere ovvero in quelli di nuova istituzione. Venivano, altresì, individuati anche i criteri per l’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, comunemente detta “spunta”.

Il punto 8 di detta intesa ha dettato le disposizioni transitorie stabilendo che:

**"a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d. lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;**

**b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;**

**c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo”.**

Per quanto innanzi puntualizzato, precisiamo che le concessioni dei posteggi nel mercato, di cui al quesito, scadute nel 2011, sono state automaticamente prorogate per sette anni a partire dall'8 maggio 2010 e, quindi, fino al 7 maggio 2017.

Pertanto, come in premessa già detto, si ribadisce che non deve essere elevato alcun verbale a carico degli operatori, i quali sono liberi continuare la loro attività nel mercato.

Vi è, infine, da segnalare all'Ufficio SUAP, se non l’avesse ancora fatto, di comunicare agli operatori tale rinnovo automatico delle concessioni e la relativa data di scadenza, provvedendo a trascrivere i dati sulle concessioni dei posteggi.

C. te Michele Pezzullo